



POLITECNICO
MILANO 1863

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATI DI PEOPLE CARE PER IL POLITECNICO DI MILANO – CIG 88109176B8

CHIARIMENTI 3

D 4)

D 4.1.1) Riferimento: art.12 Capitolato Tecnico “Rinnovo a titolo privato”

Secondo il capitolato, viene data agli aderenti la possibilità di rinnovare la copertura alla scadenza della convenzione; l’aggiudicatario dovrà prendere in carico anche aderenti che in passato abbiano rinnovato la copertura a titolo privato con i precedenti enti aggiudicatari?

R 4.1.1) No. Coloro che, al termine della precedente assistenza sanitaria o in caso di cessazione, abbiano già rinnovato a titolo privato o (in caso di aggiudicazione ad altro Ente) decideranno in tal senso, non dovranno necessariamente essere presi in carico dal nuovo aggiudicatario

D 4.1.2) In caso di risposta negativa, l’aggiudicatario dovrà garantire una copertura agli aderenti che dovessero voler rinnovare a titolo privato senza limiti temporali e anche in caso di futura aggiudicazione della copertura a altro ente?

R 4.1.2) Sì. In caso di futura aggiudicazione ad altro Ente, come da capitolato dovrà in ogni caso essere garantita la possibilità di proseguire a titolo privato con l’assistenza in essere.

D 4.1.3) Le condizioni potranno variare nel corso degli anni (tramite rinegoziazione diretta con il soggetto interessato) o dovranno rimanere ferme quelle proposte in fase di prima attivazione?

R 4.1.3) Relativamente alle adesioni a titolo privato di cui all’art. 12 del capitolato di gara, possono essere variate le condizioni economiche rispetto a quelle della convenzione, ma non le coperture garantite. Deve ovviamente essere data possibilità di recesso

D 4.1.4) Qualora il soggetto aggiudicatario debba includere anche oltre la durata del proprio contratto questa particolare categoria, sono disponibili informazioni e dati ulteriori rispetto a questa tipologia di assistiti (es. raccolta premi/contributi, andamento sinistri)?



POLITECNICO
MILANO 1863

R 4.1.4) Ulteriori dati e informazioni sui sinistri di tali categorie NON sono disponibili

D 4.2) Riferimento: art. 7.1 Disciplinare di Gara “Requisiti di idoneità”

L’articolo indica quali requisiti per la partecipazione sia l’iscrizione alla CCIAA che all’anagrafe dei Fondi Sanitari e, qualora il soggetto partecipante non fosse direttamente iscritto all’Anagrafe dei Fondi, di produrre idonea documentazione che dimostri i rapporti contrattuali fra i vari soggetti. Le Casse di Assistenza sono iscritte all’Anagrafe dei Fondi, ma non alla Camera di Commercio essendo costituite nella forma dell’Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Al fine di ottenere una più ampia partecipazione si chiede se tali Casse o Fondi Sanitari possano comunque essere titolati a partecipare dichiarando appunto che per la propria natura giuridica non è per loro prevista l’iscrizione alla CCIAA.

R 4.2) Il requisito è confermato ai sensi del art. 83 c.3 D.lgs 50/2016

D 4.3) Riferimento: art. 7.1 Disciplinare di Gara “Requisiti di idoneità”

Qualora fosse una Compagnia di assicurazione (iscritta CCIAA) a partecipare, e la stessa mettesse a disposizione una Cassa di Assistenza (iscritta all’Anagrafe dei Fondi) quali sarebbero i rapporti contrattuali tra questi due soggetti giudicati necessari e sufficienti alla partecipazione e che tipo di documentazione andrebbe prodotta anche in considerazione delle previsioni ex.art. 51 TUIR e quanto prescrive l’agenzia delle entrate. Inoltre in questo caso quale soggetto sarebbe titolare del rapporto con l’ente e chi sarebbe il responsabile delle prestazioni e dei servizi: la compagnia che ha partecipato o la cassa messa a disposizione alla quale l’ente verserà i contributi?

R 4.3) Il requisito dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari è finalizzato a garantire l’accesso ai benefici fiscali, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 31 Marzo 2008 e del 27 ottobre 2009, tali per cui i contributi versati:

- Sono deducibili dal reddito d’impresa;
- Non entrano nella retribuzione imponibile Inps;
- Non vengono inseriti nella retribuzione valida ai fini IRPEF;
- L’Ente versa all’Inps un contributo di solidarietà del 10%.

Come previsto dal disciplinare di gara, il partecipante (ove non già direttamente iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari) dovrà garantire e dimostrare che i rapporti contrattuali e finanziari tra i vari soggetti (partecipante in forma singola o aggregata, fondo messo a disposizione, amministrazione contraente), rendano applicabile tale regime fiscale.



POLITECNICO
MILANO 1863

D 4.4.1) Riferimento: art. 3 Capitolato “Piattaforma di erogazione dei servizi offerti”

Nel capitolato si richiede che tutti i servizi dovranno essere accessibili attraverso unica piattaforma informatica integrata all’interno della piattaforma dei servizi-online dell’ateneo. si richiede chiarimento circa: l’integrazione dovrà avvenire solo per descrizione dei servizi e informazioni operative all’assistito e per la richiesta di rimborso, oppure per l’accesso stesso al servizio?

R 4.4.1) l’integrazione è richiesta anche per l’accesso stesso al servizio

D 4.4.2) qualora il servizio fosse erogato da soggetto diverso dal proponente, è ammissibile che l’integrazione parziale o totale dei sistemi sia relativo solo a quest’ultimo e non al proponente?

R 4.4.2) ove esplicitamente richiesto a capitolato o servizi dovranno essere accessibili direttamente dalla piattaforma integrata all’interno della piattaforma dei servizi-online dell’ateneo, indipendentemente dal soggetto erogante; ove non esplicitamente richiesto sono ammesse forme di integrazione parziale, che saranno valutate in termini di “Caratteristiche generali del piano” e di “Modalità di accesso alle prestazioni, rimborsi e servizi di assistenza”

D 4.4.3) Rispetto alle anagrafiche degli assistiti: comprendiamo che il proponente/fornitore dovrà occuparsi della raccolta delle anagrafiche degli aderenti ai piani e dei loro familiari ove previsto. E’ possibile ricevere ulteriori informazioni circa le modalità attualmente utilizzate (piattaforma informatica, invio di email, call center...) e quali informazioni saranno messe a disposizione da parte dell’ateneo al fine di approcciare gli aderenti (es. indirizzi mail, altro)?

R 4.4.3) Ad oggi il Politecnico di Milano invia direttamente l’elenco delle informazioni minime necessarie all’iscrizione di tutti i soggetti ad adesione automatica a carico dell’Ateneo.

Riguardo le adesioni volontarie, l’integrazione dei sistemi dovrà garantire che il soggetto abilitato alla richiesta (per sé o per i propri familiari), automaticamente riconosciuto come tale e autenticato dalla piattaforma dei servizi online di Ateneo, acceda direttamente (senza ulteriori login) ad una form/pagina/funzionalità di adesione in cui sarà direttamente il fornitore a richiedere le informazioni necessarie per l’adesione e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati in coerenza con la normativa privacy vigente. Con le medesime modalità potranno essere direttamente richieste all’assistito ulteriori informazioni aggiuntive a quelle minime fornite dall’Ateneo per le adesioni automatiche a carico dell’Ente.